

## **ESTRATTO**

**Legge 29 dicembre 1993, n. 580**

### **Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**

#### **Capo 1 – Disposizioni generali**

.....Omissis

#### **Articolo 2.**

##### **(Attribuzioni)**

1. Le Camere di Commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle Amministrazioni statali e alle Regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le Camere di Commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le Camere di Commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire Aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le Camere di Commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:
  - a) promuovere la costituzione di Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
  - b) predisporre e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.
5. Le Camere di Commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
6. Le Camere di Commercio possono formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli Enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

...Omissis